

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

**D.g.r. 2 agosto 2021 - n. XI/5130
2014IT16RFOP012. Approvazione dei criteri applicativi della
misura investimenti per la ripresa: Linea Artigiani 2021 e linea
aree interne - Asse III Azione III.3.C.1.1**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il Regolamento (UE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica tra gli altri, i Regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013, (UE) e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, rilevando la necessità di una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e rendicontabilità;
- il Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al Coronavirus);
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- il d.p.r. n. 22 del 5 febbraio 2018 «Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020»;

Visti altresì:

- l'Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con Decisione C (2014)8021 del 29 ottobre 2014 e successivamente aggiornato con Decisione C (2018) 598 del 8 febbraio 2018, con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;
- il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato con Decisione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C (2015) 923 final e s.m.i., l'ultima delle quali approvata con Decisione CE C (2020) 6342 del 11 settembre 2020 e

successiva presa d'atto con d.g.r. XI/3596 del 28 settembre 2020;

- la d.g.r. X/2672 del 21 novembre 2014 «Individuazione ambiti territoriali per l'attuazione della strategia nazionale aree interne prevista dall'Accordo di partenariato 2014-2020»;
- la d.g.r. X/4803 del 8 febbraio 2016 «Modalità operative per l'attuazione della strategia nazionale aree interne in Lombardia. Quadro finanziario, procedure di selezione e spese ammissibili per le azioni attuative delle strategie «aree interne», criteri per l'individuazione delle nuove «Aree interne»;
- la d.g.r. X/5799 del 18 novembre 2016 «Individuazione dei territori di «Appennino lombardo - Oltrepò» pavese» e di «Alto lago di Como e Valli del Lario» quali nuove aree interne in attuazione della d.g.r. 4803/2016;
- la d.g.r. X/7586 del 18 febbraio 2017 «Modalità operative per l'attuazione della strategia nazionale aree interne in Lombardia. Quadro finanziario, procedure di selezione e spese ammissibili per le azioni attuative delle strategie «aree interne»;

Dato atto che il POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia prevede, nell'ambito dell'Asse III «Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese», l'obiettivo specifico 3.c.1 «Rilancio alla propensione degli investimenti», in attuazione del quale è compresa l'azione III.3.c.1.1 (3.1.1 dell'AP) - «Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale»;

Rilevato che:

- con d.g.r. n. X/4085 del 25 settembre 2015 di modifica della d.g.r. n. X/3252 del 06 marzo 2015 sono istituiti due distinti Comitati di sorveglianza per i Programmi Operativi regionali relativi al Fondo Sociale Europeo (FSE) 2014-2020 e al Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 di Regione Lombardia;
- con decreto dell'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 n. 2044 del 21 marzo 2016 (e s.m.i.) è stato costituito il Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014 - 2020 tra i cui compiti sono ricompresi l'esame e approvazione della metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni;

Dato atto che il Comitato di Sorveglianza del POR FESR e FSE 2014-2020 nella seduta del 25 maggio 2016 ha approvato, tra gli altri, i criteri di selezione dell'azione III.3.c.1.1 (3.1.1 dell'AP) - «Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale»;

Vista la legge regionale 26/2015 «Manifattura diffusa creativa e tecnologica 4.0.» e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 6 che attribuisce alla Giunta la promozione dell'innovazione incrementale attraverso lo sviluppo o l'adattamento di un prodotto o di un sistema esistente, adottando specifiche misure, per sostenere la progettazione, l'acquisto e la promozione di tecnologie innovative e degli strumenti creativi per la manifattura additiva da parte delle imprese e favorendone l'applicazione, la contaminazione e la diffusione;

Vista la legge regionale n. 11 del 19 febbraio 2014 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro, la competitività» ed in particolare:

- l'art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni consistenti in misure volte a sostenere la liquidità delle imprese lombarde, attraverso l'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario, individuati rispetto alle dimensioni di impresa, con particolare attenzione alle microimprese;
- l'art. 3 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64, aggiornato annualmente con il Documento di Economia e Finanza Regionale di cui da ultimo alla DGR XI/4934/2021, che prevede, tra l'altro interventi per il rilancio in chiave innovativa delle attività economiche e l'ottimizzazione dei processi produttivi, organizzativi e gestionali, con particolare attenzione all'economia circolare e alla sostenibilità;

Richiamati:

Serie Ordinaria n. 31 - Giovedì 05 agosto 2021

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 che ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021 che ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza fino al 30 aprile 2021;

Visti:

- il d.l. 22 aprile 2021, n. 52 «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2021, n. 96 che, all'articolo 11, ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 luglio 2021;
- il d.l. 23 luglio 2021, n. 105 «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 luglio 2021, n. 175 che, all'articolo 1, ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021;

Considerato che:

- l'emergenza sanitaria dovuta all'epidemia COVID-19 e le relative misure di contenimento adottate dalle Autorità competenti hanno avuto effetti negativi sul sistema economico, comportando oggettive difficoltà per le PMI lombarde;
- il perdurare della crisi da Covid 19, con le limitazioni alle attività economiche per il contenimento del contagio, sta indebolendo il sistema economico regionale;
- le imprese in ottica di ripresa e rilancio del business dovranno affrontare investimenti atti a innovare i processi produttivi, digitalizzarli, efficientarli in ottica di sviluppo sostenibile;
- è interesse di Regione Lombardia potenziare gli strumenti esistenti per garantire il rilancio della competitività delle PMI lombarde mediante interventi di sostegno all'innovazione dei processi produttivi, con particolare attenzione al comparto artigiano e promuovendo la sicurezza sul lavoro;

Ritenuto pertanto di attivare una nuova misura a sostegno delle imprese che, nonostante il momento di forte rischio, intendano investire sul mantenimento, lo sviluppo e il rilancio della propria attività, in particolare in ottica di transizione digitale, green e di sicurezza sul lavoro anche in ambito Covid, articolata in due linee di intervento:

- Linea a Artigiani, rivolta alle PMI come definite nell'Allegato I del Reg. (UE) n.651/2014 che, alla data di presentazione della domanda di adesione, abbiano la sede legale e/o operativa oggetto dell'intervento in Lombardia, siano regolarmente iscritte e attive nel Registro delle imprese (come risultante da visura camerale) da oltre 24 mesi, siano imprese artigiane iscritte alla sezione speciale del Registro Imprese delle Camere di Commercio, con l'esclusione delle imprese artigiane afferenti al codice Ateco, sezione A (agricoltura, silvicoltura e pesca);
- Linea b Aree interne, rivolta PMI come definite nell'Allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014 che, alla data di presentazione della domanda di adesione, abbiano la sede oggetto dell'intervento in una delle Aree Interne della Regione Lombardia di cui alla d.g.r. 2672/2014 (Alta Valtellina e Valchiavenna) e alla d.g.r. 5799/2016 (Appennino Lombardo - Oltrepò Pavese e Valli del Lario - Alto Lago di Como), siano regolarmente iscritte e attive nel Registro delle imprese da oltre 24 mesi, siano imprese artigiane iscritte alla sezione speciale del Registro Imprese delle Camere di Commercio, con l'esclusione delle imprese artigiane afferenti al codice Ateco, sezione A (agricoltura, silvicoltura e pesca).

Richiamate:

- la d.g.r. n. X/3459 del 24 aprile 2015 avente ad oggetto «Attuazione l.r. 11/2014: Sistema Lombardo della garanzia - Approvazione delle caratteristiche della linea di intervento «Controgaranzie» con la quale Regione Lombardia ha approvato le caratteristiche della linea di intervento «Controgaranzie» (tramite la concessione di garanzie di secondo

livello su portafogli di garanzie di primo livello rilasciate dai Confidi), misura prorogata fino al 31 gennaio 2019 con il decreto n. 13531 del 25 settembre 2018;

- la d.g.r. n. X/3961 del 31 luglio 2015 con cui è stato istituito il Fondo Controgaranzie, individuando le risorse a valere sul POR FESR 2014-2020 - Azione III.3.d.1.1 e i criteri specifici della suddetta Linea di intervento, con una dotazione finanziaria iniziale di € 28.500.000,00 comprensiva delle spese di gestione del medesimo Fondo;
- la d.g.r. n. X/4989 del 30 marzo 2016 con cui si sono apportate alcune modifiche relative all'adesione dei soggetti richiedenti (Confidi) e alle caratteristiche dell'agevolazione;
- la d.g.r. n. XI/1184 del 28 gennaio 2019 con la quale è stata istituita la linea di intervento «Controgaranzie 2», sono state approvate le caratteristiche della misura e individuata la dotazione iniziale in € 9.700.000,00 a valere sul Fondo controgaranzie istituito con d.g.r. 3961/2015;
- il decreto n. 7939 del 3 giugno 2019 che, in attuazione della d.g.r. 1184/2019, approva l'Avviso «Linea di Intervento Controgaranzie 2» con una dotazione finanziaria iniziale pari a € 9.700.000,00 già trasferita al soggetto gestore Finlombarda s.p.a.;
- la d.g.r. 3053 del 15 aprile 2020 di istituzione e approvazione delle caratteristiche della «Linea di intervento Controgaranzie 3» con una dotazione di € 7.500.000,00 comprensiva delle spese di gestione del medesimo Fondo e già trasferita al soggetto gestore Finlombarda S.p.A.;
- il decreto n. 4860 del 23 aprile 2020 di approvazione dell'avviso «Linea di intervento Controgaranzie 3» con una dotazione finanziaria iniziale pari a € 7.500.000,00 a valere sul Fondo controgaranzie istituito con d.g.r. 3961/2015;
- la d.g.r. 3 marzo 2021, n. XI/4371 «Incremento della dotazione finanziaria della misura Al Via» che ha ridotto l'ammontare del Fondo Controgaranzie dell'importo di € 4.000.000,00;

Dato atto che il Fondo Controgaranzie non è incluso tra i Fondi Regionali del Bilancio Regionale oggetto di rientro, previsto dalla d.g.r. XI/7919 del 26 febbraio 2018 e che è gestito da Finlombarda spa ai sensi della d.g.r. XI/1121 del 28 dicembre 2018 che contiene i piani pluriennali delle società in house;

Preso atto della nota pervenuta da Finlombarda spa in data 21 luglio 2021, protocollo n. O1.2021.0031127 che riporta la stima delle economie sul Fondo Controgaranzie, considerando i Bandi Controgaranzie 1, Controgaranzie 2 e i compensi per la gestione del Fondo da parte di Finlombarda per oltre 4.000.000,00 di euro;

Ritenuto pertanto di ridurre il Fondo Controgaranzie da € 24.500.000,00 a € 20.500.000,00 al fine di utilizzare tali economie quale quota della dotazione finanziaria della linea A della misura di cui alla presente deliberazione;

Ritenuto di stabilire che la dotazione finanziaria complessiva destinata alla presente misura ammonta a € 10.000.000,00 di cui:

- € 6.200.000,00 per la linea A Artigiani;
- € 3.800.000,00 per la linea B Aree interne come individuate dalla d.g.r. 2672/2014 (Alta Valtellina e Valchiavenna) e dalla DGR 5799/2016 (Appennino Lombardo - Oltrepò Pavese e Valli del Lario - Alto Lago di Como);

Dato atto che la copertura finanziaria è assicurata come di seguito indicato:

- Euro € 5.308.000,00 suddivisi come segue:
 - capitolo 10839 del bilancio 2022 euro 2.654.000,00 (di cui 1.900.000,00 aree interne)
 - capitolo 10855 del bilancio 2022 euro 1.857.800,00 (di cui 1.330.000,00 aree interne)
 - capitolo 10873 del bilancio 2022 euro 796.200,00 (di cui 570.000,00 aree interne)
- Euro 692.000,00 a valere sul capitolo 13360 del bilancio 2022;
- Euro 4.000.000,00 a valere sulla riduzione del fondo controgaranzie;

Dato atto altresì che in esito alle attività istruttorie qualora la dotazione finanziaria di una delle due Linee di cui al punto soggetti beneficiari non si esaurisca, l'economia potrà essere utilizzata per l'eventuale scorrimento delle istanze ammesse sull'altra Linea;

Dato atto che la suddetta ripartizione finanziaria è allineata ai criteri di cofinanziamento del POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia, per la relativa parte di risorse;

Visti:

- l'art. 48 dello Statuto regionale «Enti del sistema regionale» che ha stabilito che le funzioni amministrative riservate alla Regione possono essere esercitate anche tramite enti dipendenti, aziende, agenzie ed altri organismi, istituiti ed ordinati con legge regionale e sottoposti al controllo ed alla vigilanza della Regione;
- l'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 con cui è stato istituito il Sistema Regionale e sono stati definiti i soggetti che lo costituiscono;
- la legge regionale 14/2010 che, in attuazione dello Statuto regionale, ha modificato l'art. 1 comma 1ter della legge regionale n. 30/2006 prevedendo che i compiti operativi e le attività gestionali riconducibili alle funzioni amministrative riservate alla Regione sono svolti, di norma, tramite gli enti del Sistema regionale, come individuati con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle competenze attribuite;
- l'art. 78 bis della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, così come sostituito dall'art. 4 l.r. 8 luglio 2014 n. 19, il quale prevede per gli enti dipendenti di cui all'allegato A1, Sezione I, della l.r. 30/2006 che:
 - il programma annuale delle attività è approvato dalla Giunta unitamente al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione regionale (comma 3);
 - l'aggiornamento del programma di attività avviene in sede di assestamento del Bilancio regionale (comma 4);

Richiamata la Convenzione Quadro in essere tra la Giunta Regionale e Finlombarda s.p.a. e registrata nel repertorio convenzioni e contratti regionali l'11 gennaio 2019 al n. 12382/RCC, in vigore sino al 31 dicembre 2021, che:

- disciplina le condizioni generali per lo svolgimento delle attività di concessione di finanziamenti nonché di assistenza tecnica, gestione e promozione di iniziative ed interventi per la competitività del sistema produttivo lombardo;
- stabilisce, in relazione alle attività di Gestione dei Fondi (art. 7) e con specifico riferimento all'attività di Rendicontazione (art. 7.3), che Finlombarda S.p.A. provvederà a rendicontare alle Direzioni committenti e alla Direzione Generale Presidenza Area Finanza, a cadenza trimestrale, entro il 15° giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (d.g.r.n. 1010 del 17 dicembre 2018);

Richiamato il PDL n. 178 «Assestamento al Bilancio 2021 - 2023 con modifiche di leggi regionali» e il relativo documento tecnico di accompagnamento;

Dato atto che la misura di cui all'Allegato A, è inserita nel piano di attività programmate nel Prospetto di raccordo 2021-2023 di Finlombarda s.p.a. che sarà approvato dalla Giunta conseguentemente all'approvazione del PDL n.178;

Stabilito di individuare Finlombarda s.p.a. quale soggetto gestore della misura di cui all'allegato A, rinviando a specifico incarico, dopo l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento all'assestamento contenente il Prospetto di raccordo 2021-2023 di Finlombarda s.p.a, la definizione puntuale delle modalità per l'attuazione e la gestione delle attività;

Visti:

- l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
- l'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea secondo cui l'Unione garantisce un livello elevato di protezione della salute umana nella definizione e nell'attuazione di tutte le sue politiche ed attività e che prevede che l'azione dell'Unione si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale;
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);
- la Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'econo-

mia nell'attuale emergenza del COVID-19 - C(2020) 1863 final - del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii;

Visto il d.l. 19 maggio 2020, n. 34 «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare:

- il capo II Regime quadro della disciplina degli aiuti oggetto di notifica alla Commissione Europea a copertura degli aiuti concessi da tutte le pubbliche amministrazioni italiane (regioni, province autonome, gli altri enti territoriali, le camere di commercio) come da comunicazione aiuto SA.57021;
- l'articolo 53 che, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da COVID-19, deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 concernente il divieto per i soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti;
- l'articolo 54 che disciplina i massimali relativi alla concessione di aiuti nel Regime Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali concedibili fino a un importo di 800.000 euro per impresa, salvo i diversi limiti per le imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura ovvero nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- l'articolo 61 sulle disposizioni comuni per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo;
- l'articolo 63 che dispone, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, l'osservanza degli obblighi previsti dal regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 e specifica che il «Codice Aiuto RNA - CAR» è acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115 mentre la registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli enti concedenti e dei relativi singoli aiuti concessi ai beneficiari è operata dai soggetti concedenti, sotto la propria responsabilità;
- l'articolo 64 che dispone l'adeguamento del Registro Nazionale Aiuti, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a cura del Ministero dello sviluppo economico entro il 30 maggio per l'aggiunta di una specifica sezione ed entro il 15 giugno 2020 per la registrazione di ciascuna misura e la registrazione dei dati necessari alla concessione degli aiuti, prevedendo modalità semplificate per aiuti automatici, sia fiscali che non fiscali;

Dato atto che il Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel d.l. 19 maggio 2020, n. 34:

- consente a Regioni, Province autonome, Enti territoriali e Camere di Commercio l'adozione di misure di aiuto in conformità alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», volta a garantire che le imprese dispongano di liquidità sufficiente e di preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia;
- prevede la possibilità di concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, garanzie sui prestiti alle imprese, tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese;

Preso atto della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 con cui la Commissione Europea riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel d.l. 19 maggio 2020, n. 34, con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

Visti, in particolare, i seguenti punti della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020:

- 26 e s.s. relativi alle regole di cumulo;
- 29 relativo al rispetto degli obblighi di monitoraggio e relazione e in particolare l'obbligo di pubblicazione da parte delle autorità concedenti delle informazioni su ogni singolo aiuto concesso ai sensi del Regime Quadro sul Registro Nazionale Aiuti entro 12 mesi dal momento della concessione;
- 42 e 44 relativi alle condizioni di compatibilità degli aiuti concessi nella sezione 3.1. del Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme quali anticipi rimborsabili, garanzie, pre-

Serie Ordinaria n. 31 - Giovedì 05 agosto 2021

stitti e capitale proprio;

Viste:

- la Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 4509 final «Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19»;
- la Decisione C(2020) 6341 final dell'11 settembre 2020, con cui la Commissione con l'aiuto SA.58547 autorizza la modifica dell'aiuto di Stato SA.5702, recependo le modifiche apportate al Quadro Temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 da parte della Comunicazione sopra citata;
- la Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 7127 final, che ha adottato la quarta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando le disposizioni di tale regime fino al 30 giugno 2021;
- la Decisione C(2020) 9121 final del 10 dicembre 2020, con cui la Commissione con l'aiuto SA.59655 ha autorizzato la richiesta di proroga al 30 giugno 2021 dell'aiuto di Stato SA.57021;

Vista la Comunicazione C(2021)34/06 del 1° febbraio 2021 con cui la Commissione ha adottato la quinta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando ulteriormente fino al 31 dicembre 2021 la validità del Quadro temporaneo e innalzando l'entità massima di aiuti concedibili per ogni impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, di cui alla sezione 3.1 del «Quadro temporaneo» fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;

Dato atto che con la Decisione C(2021) 2570 final del 9 aprile 2021 la Commissione, con l'aiuto SA.62495, ha autorizzato la modifica al Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato di cui agli aiuti SA.57021-58547-59655, recependo la proroga del termine di validità e l'innalzamento dell'entità massima di aiuti concedibili nella sezione 3.1. disposte dalla Comunicazione C(2021)34/06 del 1° febbraio 2021;

Stabilito, pertanto, che i contributi di cui al presente provvedimento sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2021, nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655, SA.62495 e in particolare nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i. nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020, come modificato dall'art. 28, comma 1, lett. a), d.l. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;

Dato atto che nel rispetto del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» i contributi di cui al presente provvedimento:

- possono essere concessi ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34;
- non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019;
- possono essere cumulati con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020), il Regolamento (UE) n. 1408/2013 come modificato dal Reg. (UE) n. 316/2019 e n. 717/2014, nonché con aiuti concessi sui Regolamenti di esenzione n. 651/2014, n. 702/2014, n. 1388/2014 a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrate in predetti regimi;
- sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2021, salvo proroghe del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e del relativo aiuto;

- le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che attesti di non essersi trovata in difficoltà al 31 dicembre 2019 ai sensi della definizione di cui all'articolo 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014;

Stabilito che:

- decorso il termine di validità del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», salvo proroga del Regime e dell'Aiuto, i contributi si inquadrano nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);
- qualora la concessione di nuovi Aiuti in «de minimis» comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del d.m. 31 maggio 2017, n. 115, i contributi saranno concessi per la quota residua al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento, previa accettazione dell'impresa beneficiaria;

Dato atto che nei casi di applicazione del regolamento De Minimis dovranno essere rispettati i principi generali dei Reg. 1407/2013 e, pertanto:

- la concessione dei contributi non è rivolta a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2;
- la concessione dei contributi non è rivolta a imprese che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;
- le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:
- attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013;
- attesti di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;
- informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Regolamento (UE) 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;

Richiamato il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che gli uffici regionali competenti:

- garantiscono il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti sia in fase di concessione che in fase di erogazione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 9 e s.s. sul Quadro temporaneo fino al 31 dicembre 2021, salvo proroghe del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e del relativo Aiuto, e artt. 8 e s.s. per gli aiuti in «de minimis» e per le agevolazioni concesse dopo la scadenza del Quadro Temporaneo;
- verificano nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione, che gli aiuti non superino la soglia massima di 1.800.000,00 € al lordo di oneri e imposte;
- assolvono agli obblighi e alle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863 e s.m.i.;

Dato atto che Finlombarda, in qualità di soggetto incaricato delle attività di gestione della misura di cui all'Allegato A e del relativo bando attuativo è tenuta a:

- agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse di Regione Lombardia, con particolare attenzione alle verifiche propedeutiche agli adempimenti di cui all'art. 9 del d.m. 31 maggio 2017, n. 115 in materia di Registro Nazionale degli Aiuti;
- realizzare le attività secondo i criteri di cui al presente provvedimento e le modalità di cui al successivo Bando attua-

tivo e al successivo incarico, garantendo il rispetto della qualità progettuale richiesta e del suo valore istituzionale ed economico;

- comunicare immediatamente al Responsabile del procedimento regionale eventuali criticità;

Dato atto che la Direzione competente riferisce che sono stati acquisiti i necessari pareri:

- del Comitato di Valutazione degli aiuti di stato (di cui alla d.g.r. X/6777/2017 e decreto del Segretario Generale n. 6833/2019), che si è espresso favorevolmente nella seduta del 27 luglio 2021;
- del Comitato di Coordinamento della Programmazione Europea mediante procedura scritta conclusa il giorno 28 luglio 2021;
- dell'Autorità di Gestione POR FESR 2014-2020 con nota protocollo O1.2021.0031731 del 29 luglio 2021;

Vista la legge regionale 27 novembre 2020 - n. 22 «Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2020» che all'art. 6 «Deroga alle compensazioni di cui all'articolo 55, comma 2 bis, della l.r. 34/1978» prevede che:

- in sede di erogazione delle risorse destinate all'attuazione delle misure a beneficio di microimprese e lavoratori autonomi con partita IVA individuale necessarie a mitigare gli effetti economici dell'emergenza causata dal COVID-19, non si applicano le disposizioni sulla compensazione fra crediti e debiti di cui all'articolo 55, comma 2 bis, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione);
- la Giunta regionale, in caso di eventuali ulteriori misure aventi analoghe finalità, prevede, nello stesso provvedimento che dispone la misura, l'eventuale applicazione della disposizione di cui al primo periodo;

Stabilito, pertanto, che per le agevolazioni concesse sulla misura di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 6 della l.r. 22/2020, in sede di erogazione non si applica la compensazione di cui all'art. 55, c.2 della l.r. 34/1978;

Visto il d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID» che all'art. 10-bis. «Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19» inseriti in sede di conversione dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176 e in vigore dal 25 dicembre 2020 che prevede al comma 1 che *«i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;*

Valutato che la misura di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, rispetti le condizioni di cui all'art. 10 bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 in merito all'eccezionalità della misura legata all'emergenza Covid 19, che richiede interventi in tema di ottimizzazione dei processi aziendali con particolare attenzione al comparto artigiano e alle imprese ricadenti nelle Aree Interne come individuate dalla d.g.r. 2672/2014 (Alta Valtellina e Valchiavenna) e dalla d.g.r. 5799/2016 (Appennino Lombardo - Oltrepò Pavese e Valli del Lario - Alto Lago di Como);

Ritenuto, pertanto, sulla base delle disposizioni normative di cui all'art. 10 bis del richiamato d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, di non applicare la ritenuta d'acconto del 4% ex art. 28 del d.p.r. 600/1973 in sede di erogazione del contributo a valere sulla misura di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Atteso che l'iniziativa è stata presentata al partenariato economico e sociale e gli stakeholder di riferimento in occasione del Tavolo permanente per la competitività delle imprese nella seduta di maggio 2021;

Ritenuto, per le motivazioni espresse, di approvare a valere sull'asse III POR FESR 2014-2020 criteri applicativi della Misura investimenti per la ripresa: Linea artigiani 2021 e Linea aree interne, come definiti nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto di demandare ai dirigenti competenti della Direzione Generale Sviluppo Economico gli adempimenti attuativi del presente provvedimento tra i quali:

- l'accertamento della somma di Euro 4.000.000,00 a carico di Finlombarda s.p.a. (cod. 19905) sull'esercizio finanziario 2021 con imputazione al capitolo di entrata 4.0500.04.14566 POR FESR 2014-2020 - RESTITUZIONE E RECUPERI DA SOCIETA' REGIONALI, attestando la relativa esigibilità dell'obbligazione nel relativo esercizio di imputazione;
- l'approvazione del bando attuativo dei criteri di cui alla presente deliberazione;
- l'approvazione dell'Atto aggiuntivo dell'Accordo di Finanziamento, per la gestione del Fondo Controgaranzie sottoscritto da Regione Lombardia e Finlombarda spa in data 30 giugno 2016 (registrato al n. 19220/RCC del 26 luglio 2016);
- gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;
- i necessari atti contabili e amministrativi;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il regolamento regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta regionale e successive modifiche ed integrazioni»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare a valere sull'asse III POR FESR 2014-2020 criteri applicativi della Misura investimenti per la ripresa: Linea artigiani 2021 e Linea aree interne, come definiti nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di ridurre il Fondo Controgaranzie da € 24.500.000,00 a € 20.500.000,00 al fine di utilizzare tali economie quale quota della dotazione finanziaria della linea A della misura di cui alla presente deliberazione;

3. di stabilire che la dotazione finanziaria complessiva destinata alla presente misura ammonta a € 10.000.000,00 di cui:

- € 6.200.000,00 per la linea A Artigiani;
- € 3.800.000,00 per la linea B Aree interne come individuate dalla d.g.r. 2672/2014 (Alta Valtellina e Valchiavenna) e dalla d.g.r. 5799/2016 (Appennino Lombardo - Oltrepò Pavese e Valli del Lario - Alto Lago di Como);

4. di dare atto che la copertura finanziaria è assicurata come di seguito indicato:

- Euro € 5.308.000,00 suddivisi come segue:
 - capitolo 10839 del bilancio 2022 euro 2.654.000,00 (di cui 1.900.000,00 aree interne);
 - capitolo 10855 del bilancio 2022 euro 1.857.800,00 (di cui 1.330.000,00 aree interne);
 - capitolo 10873 del bilancio 2022 euro 796.200,00 (di cui 570.000,00 aree interne);

Euro 692.000,00 a valere sul capitolo 13360 del bilancio 2022;

Euro 4.000.000,00 a valere sulla riduzione del fondo controgaranzie;

5. di prevedere che i contributi di cui al presente provvedimento sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2021, nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655, SA.62495 e in particolare nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020, come modificato dall'art. 28, comma 1, lett. a), d.l. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla l. 21 maggio 2021, n. 69, fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;

Serie Ordinaria n. 31 - Giovedì 05 agosto 2021

6. di stabilire che decorso il termine di validità del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», salvo proroga del Regime e dell'Aiuto, il contributo si inquadra nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

7. di stabilire che le agevolazioni concesse sulla misura di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 6 della l.r. 22/2020, in sede di erogazione non si applica la compensazione di cui all'art. 55, c.2 della l.r. 34/1978 e sulla base delle disposizioni normative di cui all'art. 10 bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, non si applica la ritenuta d'acconto del 4% ex art. 28 del d.p.r. 600/1973;

8. di demandare ai dirigenti competenti della Direzione Generale Sviluppo Economico gli adempimenti attuativi del presente provvedimento tra i quali:

- l'accertamento della somma di Euro 4.000.000,00 a carico di Finlombarda spa (cod. 19905) sull'esercizio finanziario 2021 con imputazione al capitolo di entrata 4.0500.04.14566 POR FESR 2014-2020 - RESTITUZIONE E RECUPERI DA SOCIETA' REGIONALI, attestando la relativa esigibilità dell'obbligazione nel relativo esercizio di imputazione;
- l'approvazione del bando attuativo dei criteri di cui alla presente deliberazione;
- l'approvazione dell'Atto aggiuntivo dell'Accordo di Finanziamento, per la gestione del Fondo Controgaranzie sottoscritto da Regione Lombardia e Finlombarda spa in data 30 giugno 2016 (registrato al n. 19220/RCC del 26 luglio 2016);
- gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;
- i necessari atti contabili e amministrativi;

9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL, sul sito regionale dedicato alla Programmazione Europea (<http://www.fesr.regione.lombardia.it/>).

Il segretario: Enrico Gasparini

Allegato A

TITOLO	2014IT16RFOP012 - CRITERI APPLICATIVI DELLA MISURA INVESTIMENTI PER LA RIPRESA: LINEA ARTIGIANI 2021 E LINEA AREE INTERNE - ASSE III AZIONE III.3.C.1.1
FINALITÀ	<p>La misura è finalizzata a sostenere la ripresa delle attività dei settori maggiormente colpiti dalla crisi derivante dall'emergenza epidemiologica COVID-19, che ha colpito tutto il tessuto economico e sociale ed in particolare quello delle Aree Interne lombarde.</p> <p>L'obiettivo è di sostenere le PMI lombarde che, nonostante il momento di forte rischio d'impresa, intendano investire sul proprio sviluppo e rilancio nell'ambito di interventi aventi almeno una delle seguenti finalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - transizione digitale - transizione green - sicurezza sul lavoro anche in ambito Covid-19, relativamente ad interventi di revamping e/o interventi ordinari e straordinari finalizzati al mantenimento in efficienza di impianti e macchinari già di proprietà.
R.A. PRS XI LGS.	<p>Econ.14.1.43 "Accesso al credito e sostegno allo sviluppo delle MPMI"</p> <p>Econ.14.01.44 "Sviluppo dell'imprenditorialità e sostegno allo start up d'impresa"</p>
SOGGETTI BENEFICIARI	<p>LINEA A Artigiani 2021</p> <p>PMI secondo la definizione di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) n.651/2014 del 17 giugno 2014, che alla data di presentazione della domanda di adesione siano in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - abbiano la sede legale e/o operativa oggetto dell'intervento in Lombardia; - siano regolarmente iscritte e attive nel Registro delle imprese (come risultante da visura camerale) da oltre 24 mesi; - siano imprese artigiane iscritte alla sezione speciale del Registro Imprese delle Camere di Commercio, con l'esclusione delle imprese artigiane afferenti al codice Ateco, sezione A (agricoltura, silvicoltura e pesca); - siano in regola con gli obblighi contributivi come attestato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

	<p>Sono comunque ammissibili le imprese artigiane agromeccaniche iscritte alla sezione speciale del Registro Imprese delle Camere di Commercio (codice Ateco sezione A 01.61.00) e all'Albo delle imprese agromeccaniche di Regione Lombardia, in attuazione del decreto n. 1132 del 17/02/2015, ai sensi della l.r. 31/2008 art. 13 bis.</p> <p>LINEA B Aree interne</p> <p>PMI secondo la definizione di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) n.651/2014 del 17 giugno 2014, che alla data di presentazione della domanda di adesione siano in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - abbiano la sede oggetto dell'intervento (come risultante in visura camerale) in una delle Aree Interne della Regione Lombardia di cui alla D.g.r. 2672/2014 (Alta Valtellina e Valchiavenna) e alla D.g.r. 5799/2016 (Appennino Lombardo - Oltrepò Pavese e Valli del Lario – Alto Lago di Como), siano regolarmente iscritte e attive nel Registro delle imprese (come risultante da visura camerale) da oltre 24 mesi; - siano in regola con gli obblighi contributivi come attestato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC); - rientrino almeno in una delle seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> - imprese artigiane iscritte alla sezione speciale del Registro Imprese delle Camere di Commercio, con l'esclusione delle imprese artigiane afferenti al codice Ateco, sezione A (agricoltura, silvicoltura e pesca). Sono comunque ammissibili le imprese artigiane agromeccaniche iscritte alla sezione speciale del Registro Imprese delle Camere di Commercio (codice Ateco sezione A 01.61.00) e all'Albo delle imprese agromeccaniche di Regione Lombardia, in attuazione del decreto n. 1132 del 17/02/2015, ai sensi della l.r. 31/2008 art. 13 bis; - imprese non iscritte alla sezione speciale delle imprese artigiane del Registro Imprese delle Camere di Commercio purché svolgano un'attività economica classificata in uno dei seguenti codici ATECO 2007 primari: <ul style="list-style-type: none"> • settore I.55: Alloggio limitatamente ai codici I55.1 (alberghi e strutture simili) e I55.3 (Aree di
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte) e relativi sottodigit e I55.20.30 (Rifugi di montagna);</p> <ul style="list-style-type: none"> • settore I.56: Attività dei servizi di ristorazione e somministrazione con esclusione del codice I.56.29 e relativi sottodigit. <p>Sono escluse da entrambe le linee le imprese che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rientrano nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e s.m.i. in caso di applicazione del regime di aiuto de minimis; - siano in difficoltà al 31 dicembre 2019 ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 in caso di applicazione del regime di aiuto di cui alla Comunicazione della Commissione Europea (2020) 1863 del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i..
DOTAZIONE FINANZIARIA	<p>La dotazione finanziaria complessiva destinata alla presente misura ammonta a € 10.000.000,00 di cui € 3.800.000,00 saranno riservati alle sole imprese con sede in una delle Aree Interne della Regione Lombardia di cui alla D.g.r. 2672/2014 (Alta Valtellina e Valchiavenna) e alla D.g.r. 5799/2016 (Appennino Lombardo - Oltrepò Pavese e Valli del Lario – Alto Lago di Como).</p> <p>In esito alle attività istruttorie qualora la dotazione finanziaria di una delle due Linee di cui al punto soggetti beneficiari non si esaurisca, l'economia potrà essere utilizzata per l'eventuale scorrimento delle istanze ammesse sull'altra Linea.</p>
FONTE DI FINANZIAMENTO	POR FESR 2014-2020 - Azione 3.c.1.1
TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'INTERVENTO FINANZIARIO	<p>L'agevolazione per entrambe le linee consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili con un contributo massimo pari a 40.000,00 euro.</p> <p>Ulteriori caratteristiche dell'agevolazione saranno dettagliate nel provvedimento attuativo.</p>

REGIME DI AIUTO	<p>Per entrambe le linee, i contributi a fondo perduto sono concessi, entro il termine di validità del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655, SA.62495 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19/03/2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e s.m.i, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all’art. 54 del D.L. 34/2020, come modificato dall’art. 28, comma 1, lett. a), D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte. Qualora la concessione di nuovi Aiuti in “Quadro Temporaneo” comporti il superamento dei massimali sopra richiamati, in applicazione del comma 4 dell’art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115, al soggetto richiedente sarà proposta la riduzione del contributo a fondo perduto al fine di restare entro i massimali previsti.</p> <p>Decorso il termine di validità del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, salvo proroga del Regime e dell’Aiuto, il contributo si inquadra nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo).</p> <p>Nel rispetto del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” il contributo a fondo perduto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non può essere concesso alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell’articolo 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019 (le imprese dovranno sottoscrivere una
------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 in tal senso);</p> <ul style="list-style-type: none">- può essere concesso ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34;- è concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2021, salvo proroghe del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e del relativo aiuto;- può essere cumulato con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020), il Regolamento (UE) n. 1408/2013 come modificato dal reg. (UE) n. 316/2019 e n. 717/2014, nonché con aiuti concessi sui Regolamenti di esenzione n. 651/2014, n. 702/2014, n. 1388/2014 a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in predetti regimi e comunque nei limiti della spesa sostenuta. <p>Nei casi di applicazione del regolamento De Minimis dovranno essere rispettati i principi generali dei Reg. 1407/2013:</p> <ul style="list-style-type: none">- la concessione del contributo non è rivolta a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2;- la concessione dei contributi non è rivolta a imprese che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;- le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:<ul style="list-style-type: none">- attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013;- attestati di non trovarsi in stato di fallimento, di
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;</p> <ul style="list-style-type: none"> - informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica. <p>Qualora la concessione di nuovi Aiuti in "de minimis" comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115, al soggetto richiedente sarà proposta la riduzione del contributo a fondo perduto al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento.</p>
INTERVENTI AMMISSIBILI	<p>LINEA A – Artigiani Sono ammissibili al contributo a fondo perduto investimenti per un ammontare minimo pari a 15.000,00 euro <u>da realizzare unicamente in Lombardia e da rendicontare entro il termine massimo del 28 ottobre 2022.</u> Gli investimenti andranno realizzati per un valore pari ad almeno il 60% del valore presentato e ammesso in domanda, pena la decadenza dal contributo. Non sono ammesse a rendicontazione fatture di importo imponibile complessivo inferiore a 500,00 euro (cinquecento/00). Ulteriori caratteristiche degli interventi ammissibili e degli obblighi dei soggetti beneficiari saranno dettagliate nel provvedimento attuativo.</p> <p>LINEA B – Aree interne Sono ammissibili al contributo a fondo perduto investimenti per un ammontare minimo pari a 15.000,00 euro <u>da realizzare unicamente in una delle Aree Interne della Regione Lombardia di cui alla D.g.r. 2672/2014 (Alta Valtellina e Valchiavenna) e alla D.g.r. 5799/2016 (Appennino Lombardo - Oltrepò Pavese e Valli del Lario – Alto Lago di Como) e da rendicontare entro il termine massimo del 28 ottobre 2022.</u> Gli investimenti andranno realizzati per un valore pari ad almeno il 60% del valore presentato e ammesso in domanda, pena la decadenza dal contributo.</p>

	<p>Non sono ammesse a rendicontazione fatture di importo imponibile complessivo inferiore a 500,00 euro (cinquecento/00).</p> <p>Ulteriori caratteristiche degli interventi ammissibili e degli obblighi dei soggetti beneficiari saranno dettagliate nel provvedimento attuativo.</p>
<p>SPESE AMMISSIBILI</p>	<p>In entrambe le Linee, sono ammissibili le spese sostenute dalla data di approvazione della Delibera che istituisce la misura, per il mantenimento, lo sviluppo e il rilancio dell'attività di impresa in coerenza con almeno una delle seguenti finalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - transizione digitale - transizione green - sicurezza sul lavoro anche in ambito Covid, relativamente ad interventi di revamping e/o interventi ordinari e straordinari finalizzati al mantenimento in efficienza di impianti e macchinari già di proprietà. <p>Nel dettaglio saranno ammesse spese relative a:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) acquisto di macchinari, impianti di produzione, attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità produttive; b) acquisto di autoveicoli nuovi di fabbrica per il trasporto merci di categoria N1 (aventi massa massima non superiore a 3,5 tonnellate come previsto dall'art. 47, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i. "Nuovo codice della strada"), elettrici, ibridi, GPL e metano mono e bifuel, benzina EURO 6D-TEMP e D-FINAL, diesel EURO 6D-TEMP e D-FINAL; c) costi per interventi ordinari e straordinari (a titolo esemplificativo costi per componentistica, manodopera) finalizzati al mantenimento in efficienza di impianti e macchinari già di proprietà nel limite del 20% delle lettere a), e) e f); d) costi relativi ad interventi di <i>revamping</i> di impianti e macchinari di proprietà finalizzati al miglioramento delle performance produttive e/o di sicurezza (a titolo esemplificativo costi per componentistica, manodopera); e) acquisto di software, licenze d'uso; costi per servizi software di tipo cloud e saas e simili per un periodo non superiore a 12 mesi di servizio;

	<p>f) acquisto di licenze per l'uso di marchi e brevetti;</p> <p>g) costi per opere murarie, impiantistica e costi assimilati nel limite del 20% delle precedenti lettere a) e d) e costituiscono spesa ammissibile solo se direttamente correlati e funzionali all'installazione dei beni oggetto di investimento;</p> <p>h) costi per attività comunicazione e marketing nel limite del 10% delle precedenti lettere da a) a g);</p> <p>i) altri costi indiretti (spese generali), riconosciuti in misura forfettaria, ai sensi dell'art. 68 lett. b) del Reg. (UE) 1303/13, del 7% dei costi diretti di cui alle voci da a) a g).</p> <p>Sono escluse le spese non direttamente correlate all'investimento presentato (ad eccezione delle spese di cui al precedente punto h).</p> <p>Ulteriori caratteristiche degli interventi ammissibili e gli obblighi dei soggetti beneficiari saranno dettagliati nel provvedimento attuativo.</p>
TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA	<p>Per entrambe le Linee, l'assegnazione dell'Agevolazione sarà a sportello valutativo (art. 5 del D.Lgs. 123/1998) secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande di adesione.</p> <p>Al raggiungimento del limite della dotazione finanziaria, sarà possibile la presentazione di ulteriori domande di contributo sino alla percentuale massima del 20% della dotazione finanziaria stessa, senza che questo comporti alcun impegno finanziario da parte di Regione Lombardia.</p> <p>Tali domande potranno accedere alla fase di istruttoria qualora si rendessero disponibili le necessarie risorse a valere sulla dotazione finanziaria.</p> <p>Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo, fatti salvi i casi in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) vi sia stata rinuncia formale alla precedente domanda di contributo; b) eventuali precedenti domande di contributo non siano state ammesse.
MODALITÀ E TEMPI DI ISTRUTTORIA	<p>Per entrambe le Linee, l'iter istruttorio sarà articolato in una fase formale e una fase tecnica che sarà svolta da Finlombarda S.p.A.</p> <p>L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande è finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rispetto dei termini per l'inoltro della domanda;

- completezza dei contenuti, regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal Bando di successiva emanazione;
- sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal Bando di successiva emanazione.

L'istruttoria tecnica sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

- Qualità dell'operazione intesa come capacità di generare effetti di rilancio produttivo e crescita: nell'assegnazione del punteggio sarà utilizzato un modello automatizzato, declinato nel bando attuativo, sulla base della tipologia di investimento dichiarato dall'impresa in sede di domanda.
- Caratteristiche distintive delle imprese (rilevanza della componente femminile, della componente giovanile e/o di certificazioni ambientali).

Alle imprese richiedenti sarà assegnato un punteggio da 0 a 100. Le imprese in possesso dei requisiti di ammissibilità che abbiano ottenuto una valutazione non inferiore a 50 punti saranno ammesse in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda e nei limiti della dotazione finanziaria.

La valutazione è finalizzata alla verifica di ammissibilità delle domande e non costituisce titolo di preferenza nell'assegnazione dei contributi che seguirà l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Al termine delle fasi istruttorie Finlombarda S.p.a. procederà a trasmettere al Responsabile del procedimento di concessione le risultanze al fine di procedere con l'approvazione dell'elenco delle imprese ammesse al contributo e delle imprese finanziabili nei limiti della dotazione finanziaria.

Il termine di conclusione del procedimento sarà di 90 giorni a decorrere dalla data di presentazione delle domande, termine entro il quale Regione Lombardia adotterà il provvedimento di concessione dell'intervento agevolativo, fatte salve le sospensioni dei termini per richiesta di integrazioni in fase istruttoria.

	Ulteriori caratteristiche della fase istruttoria saranno dettagliate nel provvedimento attuativo.
EROGAZIONE DELL'INTERVENTO FINANZIARIO	Contributo a fondo perduto erogato in un'unica soluzione a saldo, previa verifica della rendicontazione delle spese ammissibili. Fatto salvo che gli investimenti devono essere realizzati per un valore pari ad almeno il 60% del valore presentato e ammesso in domanda, in sede di verifica della rendicontazione e ai fini dell'erogazione del contributo sarà accertata la corrispondenza tra l'investimento oggetto della valutazione effettuata ai fini della concessione e gli interventi effettivamente realizzati e rendicontati.
ASSISTENZA TECNICA	Finlombarda S.p.A., Società finanziaria <i>in house</i> di Regione Lombardia.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	La domanda dovrà essere presentata a pena di inammissibilità sulla piattaforma Bandi online nei tempi e nei modi indicati nel bando attuativo.